

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5756 del 12/12/2019
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso area ricettiva con infrastrutture a servizio del Camping Marecchia e Piscina da Quinto, posta in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Molino Schieti del Comune di Pennabilli (RN). Procedimento RN08T0050/19RN01 - Concessionario: Sig. Mancini Osvaldo.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5983 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

### Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO:** Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso area ricettiva con infrastrutture a servizio del "Camping Marecchia e Piscina da Quinto" posta in sponda destra del fiume Marecchia in loc. Molino Schieti del Comune di Pennabilli (RN).

**Procedimento RN08T0050/19RN01** - Concessionario: Sig. Mancini Osvaldo

### IL DIRIGENTE

#### VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

#### VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 14464 del 11/11/2013 con la quale è stata rilasciata al Sig. Mancini Osvaldo (C.F. MNC SLD 55C20 G433I) la concessione, con scadenza al 29/03/2019, per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del Fiume Marecchia in loc. Molino Schieti del Comune di Pennabilli (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 23 antistante le particelle 761, 762, 764 e 758 e al foglio 18 antistante la particella 209 per una superficie complessiva di 4.880 m<sup>2</sup> ad uso area ricettiva con infrastrutture a servizio del "Camping Marecchia e Piscina da Quinto", di cui: 37 m<sup>2</sup> per servizi igienici, 310 m<sup>2</sup> per campo calcetto, 72 m<sup>2</sup> per campo pallavolo, 715 m<sup>2</sup> per strada (viabilità interna), 101 m<sup>2</sup> per superfici pavimentate pedonali e 3.645 m<sup>2</sup> per aree verdi - **Procedimento RN08T0050**;

**DATO ATTO** che con la predetta concessione è stato determinato in €. 2.106,71 (euro duemilacentosei/71) il canone annuo di concessione;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 11/01/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/4794, con cui il Sig. Mancini Osvaldo (C.F. MNC SLD 55C20 G433I) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN08T0050/19RN01**;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 14464 del 11/11/2013, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, vale a dire fino al 29/03/2019, ma con erronea applicazione della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'I.S.T.A.T., secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 2/2015. Pertanto i canoni relativi alle annualità 2017 e 2018 risultano da integrare con un importo pari ad €. 18,68 (euro diciotto/68);

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 40 del 06/02/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che essendo l'area demaniale in questione ubicata all'interno di un sito di interesse comunitario della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (area SIC/ZPS cod. IT4090005 "Fiume Marecchia a Ponte Messa"), lo scrivente Servizio con nota PG/2019/22674 del 12/02/2019 ha richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all'interno di un'area della "Rete Natura 2000" ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota di prot. n. 1250 del 13/08/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/127732, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione

riportate nell'allegato disciplinare ;

- che lo scrivente Servizio con nota PG/2019/22603 del 11/02/2019 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 994 del 27/03/2019, trasmessa con nota prot. DPC/2019/1048 del 27/03/2019 e registrata in data 29/03/2019 al prot. Arpae PG/2019/51073, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'Art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 2.345,85 (euro duemilatrecentoquarantacinque/85) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2019, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito in €. 1.759,39 (euro millesettecentocinquantanove/39), pari a nove mensilità;
- che il deposito cauzionale di €. 2.016,71, costituito dal richiedente mediante fideiussione bancaria rilasciata in data 10/10/2013 a garanzia degli obblighi della concessione n. 14464/2013, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico e delle misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;
- che con nota di prot. PG/2019/168227 del 31/10/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/181240 del 25/11/2019;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia, eseguito in data 11/01/2019, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha versato l'importo di €. 18,68 (euro diciotto/68) sul C.C.P. n. 1018766707 intestato a Regione Emilia-Romagna - STB Romagna, quale integrazione ai canoni annui 2017 e 2018 per l'applicazione della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'I.S.T.A.T., secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 2/2015, in data 30/10/2019;
- ha versato l'importo di €. 1.759,39 (euro millesettecentocinquantanove/39) sul C.C.P. n. 1018766707 intestato a Regione Emilia-Romagna - STB Romagna, quale canone relativo alla prima annualità di rinnovo 2019, in data 30/10/2019;
- ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 2.345,85 (euro duemilatrecentoquarantacinque/85), pari al canone di un anno solare, in data 14/11/2019 ha elevato di €. 239,14 (euro duecentotrentanove/14) l'importo della

fideiussione bancaria di €. 2.016,71, già rilasciata in data 10/10/2013;

**DATO ATTO**, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 12 (dodici), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale ;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare in favore del Sig. Mancini Osvaldo (C.F. MNC SLD 55C20 G433I) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del Fiume Marecchia in loc. Molino Schieti del Comune di Pennabilli (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 23 antistante le particelle 761, 762, 764 e 758 e al foglio 18 antistante la particella 209 per una superficie complessiva di 4.880 m<sup>2</sup> ad uso area ricettiva con infrastrutture a servizio del "Camping Marecchia e Piscina da Quinto", di cui: 37 m<sup>2</sup> per servizi igienici, 310 m<sup>2</sup> per campo calcetto, 72 m<sup>2</sup> per campo pallavolo, 715 m<sup>2</sup> per strada (viabilità interna), 101 m<sup>2</sup> per superfici pavimentate pedonali e 3645 m<sup>2</sup> per aree verdi - **Procedimento RN08T0050/19RN01**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione n. 14464 del 11/11/2013 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 30/03/2019 e avrà durata sino al 31/12/2030;
5. di stabilire il canone annuo in €. 2.345,85 (euro duemilatrecentoquarantacinque/85). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che il deposito cauzionale previsto in ragione di un' annualità del canone ai sensi

della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11, già costituito dal richiedente mediante fideiussione bancaria rilasciata in data 10/10/2013 a garanzia degli obblighi della concessione rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 14464 del 11/11/2013, è stato elevato per l'importo di €. 239,14 (euro duecentotrentanove/14) in data 14/11/2019 al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 2.345,85 (euro duemilatrecentoquarantacinque/85);

8. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 e di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato al Servizio scrivente;**
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

## **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

### **Unità Gestione Demanio Idrico**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Sig. Mancini Osvaldo (C.F. MNC SLD 55C20 G4331) - **Procedimento RN08T0050/19RN01**.

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del Fiume Marecchia in loc. Molino Schieti del Comune di Pennabilli (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 23 antistante le particelle 761, 762, 764 e 758 e al foglio 18 antistante la particella 209 per una superficie complessiva di 4.880 m<sup>2</sup> ad uso area ricettiva con infrastrutture a servizio del "Camping Marecchia e Piscina da Quinto", di cui: 37 m<sup>2</sup> per servizi igienici, 310 m<sup>2</sup> per campo calcetto, 72 m<sup>2</sup> per campo pallavolo, 715 m<sup>2</sup> per strada (viabilità interna), 101 m<sup>2</sup> per superfici pavimentate pedonali e 3.645 m<sup>2</sup> per aree verdi. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione n. 14464 del 11/11/2013 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

#### **Articolo 2**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dal 30/03/2019 e durata fino al 31/12/2030. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

#### **Articolo 3**

##### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 2.345,85 (euro duemilatrecentoquarantacinque/85) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

## **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

### **Articolo 6**

## DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

### Articolo 7

#### RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### Articolo 8

#### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC/ZPS cod. IT4090005 "Fiume Marecchia a Ponte Messa"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni** dettate dall'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

1. *I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria vanno eseguiti nel periodo 16 luglio – 14 marzo in accordo con le indicazioni delle Misure generali e Sito-Specifiche di Conservazione e con le modalità indicate dal Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 18 gennaio 2018);*
2. *Il rifacimento del manto erboso e l'eventuale taglio di vegetazione arbustiva dovranno essere condotti nel massimo rispetto degli habitat di interesse comunitario presenti nelle vicinanze e in particolare dell'habitat 92A0 (arbusti e alberi di Populus sp. e di Salix sp.);*
3. *Nel caso di uso di mezzi motorizzati per lo scotico del suolo, adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;*
  - a. *adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;*

*b. smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze;*

- 4. Nella fase di esercizio (coltivazione e manutenzione del prato) si ricorda di rispettare le norme vigenti sull'uso di fertilizzanti, sostanze chimiche e insetticidi in agricoltura quando si opera nell'alveo o nelle vicinanze di un corso d'acqua e in particolare di attenersi alla norma delle Misure Generali di Conservazione :“ E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).*

**C) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 994 del 27/03/2019 di seguito riportate:**

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Il Concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità;*
- 3. Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
- 4. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
- 5. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Romagna;*
- 6. Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
- 7. In caso La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 8. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**